

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO DEI CIMITERI

del 20 ottobre 2009

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo, proprietà, ubicazioni
- Art. 2 Autorità competente
- Art. 3 Competenza
- Art. 4 Registro delle sepolture
- Art. 5 Custodia
- Art. 6 Affossatore
- Art. 7 Nomina

TITOLO II Inumazioni - Esumazioni

CAPITOLO I Inumazioni

- Art. 8 Diritto alla sepoltura
- Art. 9 Autorizzazione e occupazione
- Art. 10 Suddivisione e concessioni
- Art. 11 Caratteristiche della bara
- Art. 12 Contenuto della bara
- Art. 13 Salme provenienti dall'estero

CAPITOLO II Esumazioni

- Art. 14 Esumazioni ordinarie
- Art. 15 Esumazioni straordinarie

TITOLO III Norme edilizie

- Art. 16 Dimensioni delle tombe
- Art. 17 Dimensioni delle bordure
- Art. 18 Progetti di costruzione
- Art. 19 Posa di lapidi o altro
- Art. 20 Posa di targhe sul muro perimetrale
- Art. 21 Piante e fiori
- Art. 22 Proprietà e manutenzione
- Art. 23 Scadenza o rinnovo delle concessioni
- Art. 24 Responsabilità

TITOLO IV
Norme di polizia

- Art. 25 Orari di apertura
- Art. 26 Divieti
- Art. 27 Ordine, pulizia, competenze
- Art. 28 Decoro nei cimiteri

TITOLO V
Tasse di concessione

- Art. 29 Tasse
- Art. 30 Lapidi e ricordi funebri

TITOLO VI
Disposizioni varie e transitorie

- Art. 31 Norma transitoria
- Art. 32 Contravvenzioni
- Art. 33 Contestazioni / Applicazione
- Art. 34 Altre leggi e regolamenti
- Art. 35 Entrata in vigore

REGOLAMENTO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI ALTO MALCANTONE

Richiamate le disposizioni dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario ed ogni altra norma applicabile.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1
Scopo
Proprietà
Ubicazione

- ¹ Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune adibiti all'inumazione dei defunti.
- ² I cimiteri sono ubicati nelle seguenti frazioni:
Arosio, Breno, Mugena e Vezio.

Art. 2
Autorità
competente

- ¹ Il Municipio è l'Autorità competente per l'esecuzione delle norme legali concernenti la polizia mortuaria.
- ² Esso non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie.
- ³ Sono riservate le competenze del Medico delegato e dell'Autorità cantonale.
- ⁴ Il Municipio ha la facoltà di attribuire determinati compiti, che gli competono per questo Regolamento, con l'ordinanza sulle deleghe, a norma del Regolamento comunale.

Art. 3
Competenza

Al Municipio compete la sorveglianza e l'amministrazione dei cimiteri.
Provvede inoltre:

- alla loro manutenzione;
- a far osservare le disposizioni del presente regolamento e delle leggi in materia (sono riservate le attribuzioni del medico delegato e dell'Autorità cantonale);
- all'aggiornamento dei registri delle tumulazioni e delle inumazioni;
- all'incasso delle tasse.

Art. 4
Registro delle
sepulture

Il Municipio è responsabile:

1. dell'aggiornamento dei piani dei cimiteri sui quali sono indicati: le sezioni, i campi ed i singoli posti;
2. del registro delle sepulture con nome, cognome, paternità, età e nazionalità del defunto, in conformità con l'autorizzazione municipale;
3. di tutte le indicazioni relative alla sepoltura (data di decesso, concessioni di terreni, di monumenti e di loculi cinerari).

Il registro viene tenuto presso la Cancelleria comunale.

- Art. 5
Custodia** La diretta vigilanza dei cimiteri è affidata al Municipio.
- Art. 6
Affossatore** L'affossatore esegue lo scavo della fossa e presta la sua opera nella tumulazione dei feretri e nell'esumazione delle salme.
- Art. 7
Nomina**
- ¹ Le mansioni dell'affossatore, nominato dal Municipio, sono stabilite in base al capitolato d'oneri sottoscritto al momento dell'assunzione del mandato.
 - ² Le mansioni svolte dall'affossatore possono essere demandate ad un'impresa specializzata.

TITOLO II

Inumazioni - Esumazioni

Capitolo I Inumazioni

- Art. 8
Diritto alla
sepoltura** Nei cimiteri sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:
- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale;
 - b) di persone domiciliate nel Comune;
 - c) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune;
 - d) di persone nè domiciliate e né attinenti del Comune, a giudizio del Municipio.
- Art. 9
Autorizzazione
e occupazione**
- ¹ Ogni inumazione necessita dell'autorizzazione preventiva del Municipio.
 - ² Tutte le inumazioni devono avvenire di giorno.
 - ³ Il Municipio stabilisce l'occupazione dei posti che verranno assegnati in ordine progressivo.
- Art. 10
Suddivisione e
concessioni** I cimiteri sono suddivisi, dove possibile, in diverse sezioni:
- a) Campi per sepolture comuni: la concessione è trentennale e non è rinnovabile.
 - b) Campi per tombe individuali o di famiglia: la parte interrata delle tombe deve essere costruita in completa muratura o con materiale prefabbricato. Il tutto è a carico del richiedente. La concessione è trentennale ed è rinnovabile per la medesima durata.
 - c) I colombari sono suddivisi in loculi per urne cinerarie con concessione trentennale e rinnovabile per la medesima durata.

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere le ceneri di una sola salma.

Nel loculo possono essere collocate al massimo tre urne.

Le urne cinerarie possono essere collocate anche nelle tombe interrato già esistenti.

Come data di rinnovo fa stato, per il calcolo, la data della prima concessione.

L'iscrizione dovrà comprendere: cognome, nome, data di nascita e di morte. È ammessa la posa di fotografie e del portafiori o altre discrete decorazioni.

Le regole di posa delle iscrizioni sono stabilite dal Municipio tramite direttiva.

- d) L'ossario è destinato a ricevere i resti mortali ridotti a scheletro in uno spazio comune.

**Art. 11
Caratteristiche
della bara**

- ¹ Il feretro deve essere di legno dolce, dello spessore massimo di 3 centimetri.
- ² È vietato l'impiego di casse di legno duro, metalliche, o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

**Art. 12
Contenuto
della bara**

Il feretro deve contenere un'unica salma. Solo la madre e il neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

**Art. 13
Salme
provenienti
dall'estero**

Per la sepoltura di salme provenienti da altri Cantoni e dall'estero, rinchiusi in casse metalliche o di legno duro, la salma dovrà essere deposta in una cassa con le caratteristiche indicate all'art. 11 del presente regolamento.

Capitolo II Esumazioni

**Art. 14
Esumazioni
ordinarie**

- ¹ Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e, secondo la necessità, per far posto ad altre inumazioni. Le spese sono a carico del Comune.
- ² Il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio.
- ³ Delle esumazioni è data comunicazione ai familiari del defunto, se non conosciuti all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.
- ⁴ Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni e non reclamate dai parenti sono raccolte e deposte nell'ossario comune. Eccezioni possono essere autorizzate dal Municipio. Le relative spese sono interamente a carico dei richiedenti.

Art. 15
Esumazioni
straordinarie

¹ Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) per necessità di sistemazione o modifica dei cimiteri;
- c) dietro richiesta motivata dei familiari.

² Le esumazioni dovranno essere eseguite al mattino presto o a sera inoltrata.

Salvo nel caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento della Sanità e Socialità - sezione sanitaria - prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

³ Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo dovranno avvenire alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

⁴ Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, comprese quelle di assistenza, sono a carico dei richiedenti.

TITOLO III

Norme edilizie

Art. 16
Dimensioni
delle tombe

Le tombe devono avere le seguenti dimensioni misurate alla superficie:

a) Per adulti:

m. 1.80 di lunghezza
m. 0.80 di larghezza
m. 1.80 di profondità

b) Per ragazzi fino all'età di 10 anni:

m. 1.50 di lunghezza
m. 0.60 di larghezza
m. 1.50 di profondità

c) Distanza:

tutte le fosse devono essere contigue e distare 40 centimetri l'una dall'altra

d) Per inumazioni sovrapposte (campi individuali o tombe di famiglia per due salme):

la profondità dovrà essere maggiorata in modo proporzionale con almeno 50 centimetri di riempitivo fra le due bare.

Art. 17
Dimensione
delle bordure

Le bordure devono essere posate esattamente lungo i limiti stabiliti dall'art. 16.

- Art. 18**
Progetti di costruzione
- ¹ La costruzione o la modifica di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, è subordinata all'autorizzazione del Municipio, previa presentazione di domanda scritta corredata da un progetto in due esemplari.
 - ² L'altezza massima delle costruzioni è di m. 1.20 e la larghezza m. 0.80. (l'altezza indicata viene misurata dal terreno).
- Art. 19**
Posa di lapidi o altro
- ¹ Per la posa di lapidi o di ricordi funebri di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata una richiesta scritta al Municipio corredata dal progetto in due esemplari, indicando nel contempo il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e del materiale che verrà impiegato.
 - ² Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto quelle modifiche di carattere tecnico ed estetico dettate dalle vigenti disposizioni.
 - ³ Ogni successivo cambiamento della struttura delle lapidi o di qualsiasi altra opera funeraria, deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.
 - ⁴ I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.
- Art. 20**
Posa di targhe sul muro perimetrale
- È vietata la posa di targhe o di qualsiasi altro ricordo funebre su tutti i muri perimetrali dei cimiteri; vengono tollerate le targhe già esistenti.
- Art. 21**
Piante e fiori
- Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio prescritto e non superino l'altezza massima di 90 centimetri.
- Art. 22**
Proprietà e manutenzione
- ¹ Le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre sono, per tutta la durata della concessione e fino alla loro rimozione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.
 - ² Nel caso di mancato adempimento, il Municipio provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese degli interessati.
- Art. 23**
Scadenza o rinnovo delle concessioni
- ¹ Tre mesi prima della scadenza della concessione il Municipio avvisa gli interessati, i quali avranno 30 giorni di tempo per il ritiro dei segni funerari a decorrere dalla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata.
 - ² Se gli aventi diritto non ottemperano al ritiro dei segni funerari entro il termine prescritto il Municipio vi provvederà a spese degli interessati.
- Art. 24**
Responsabilità
- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni recati da terzi a lapidi o a ricordi funebri eretti nei cimiteri.

TITOLO IV

Norme di polizia

Art. 25
Orari di apertura I cimiteri rimangono di regola sempre aperti, salvo decisione contraria del Municipio.

Art. 26
Divieti È vietato qualsiasi atto o comportamento indecoroso.

Art. 27
Ordine, pulizia
Competenza

- ¹ Il Comune è tenuto alla pulizia dei viali e provvede affinché l'intero sedime dei cimiteri conservi un aspetto decoroso.
- ² I privati devono occuparsi della sostituzione dei fiori, nonché della pulizia e manutenzione ordinaria delle tombe. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.
- ³ È facoltà del Municipio di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettino il decoro del luogo.

Art. 28
Decoro nei
cimiteri

- ¹ Per tombe che risultino abbandonate, il Municipio provvederà alla regolare manutenzione.
- ² Le spese, se non recuperabili, saranno a carico del Comune.

TITOLO V

Tasse di concessione

Art. 29 Tasse

¹ Per la sepoltura di salme valgono le seguenti tasse:

	Campi comuni	Campi individuali o tombe di famiglia	Loculi	Sovrapposizioni
Concessione				
Per domiciliati e dimoranti	gratuito	da CHF 1'500 a CHF 1'700	da CHF 800 a CHF 1'000	CHF 500
Per attinenti non domiciliati	da CHF 500 a CHF 700	da CHF 2'000 a CHF 2'200	da CHF 1'000 a CHF 1'200	CHF 500
Per non domiciliati e non attinenti	da CHF 700 a CHF 900	da CHF 2'000 a CHF 2'200	da CHF 1'200 a CHF 1'500	CHF 500
Per le persone decesse nella giurisdizione comunale, nè domiciliate nè attinenti	da CHF 700 a CHF 900	non autorizzato	da CHF 1'200 a CHF 1'500	Non autorizzato

² Il rinnovo per altri 30 anni (loculi, campi individuali o tombe di famiglia) è fatto secondo le stesse condizioni elencate sopra.

³ Le spese dell'affossatore, di cui all'art. 6, sono interamente assunte dal Comune.

Art. 30 Lapidi e ricordi funebri

Per la posa di monumenti, lapidi, ricordi funebri e bordure di cui all'art. 18 è dovuta una tassa amministrativa da CHF 20 a CHF 100.

TITOLO VI

Disposizioni varie e transitorie

- Art. 31**
Norma
transitoria
- Le concessioni e autorizzazioni esistenti mantengono la loro validità fino alla definitiva scadenza.
- Art. 32**
Contravvenzioni
- ¹ Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è passibile di una multa stabilita in un importo massimo di CHF 10'000.
- ² È riservata l'azione penale e di risarcimento.
- Art. 33**
Contestazioni /
Applicazione
- Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.
- Art. 34**
Altre leggi e
regolamenti
- Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti in materia.
- Art. 35**
Entrata in
vigore
- Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato in virtù dell'art. 190 LOC. Resta pertanto abrogata ogni disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio Comunale il 14 dicembre 2009
Ratificato dalla SEL il 13 aprile 2010